

**LEGGI E REGOLAMENTI**

---

LEGGE REGIONALE 1 marzo 2002, n. 4.

**Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

*p r o m u l g a*

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Oggetto e finalità

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto concorre all'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di seguito denominata "Agenzia".

**Art. 2**  
Contenuto e modifica dell'accordo

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

**Art. 3**  
Efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

**Art. 4**  
Disposizioni finanziarie

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese d'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, trasferendole annualmente all'Agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto

conto del bilancio annuale dell'Agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 marzo 2002

Galan

---

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Contenuto e modifica dell'accordo
- Art. 3 - Efficacia della legge
- Art. 4 - Disposizioni finanziarie

---

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2002, N. 4:*

**COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO**

**ACCORDO COSTITUTIVO  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
(AIPO)**

**Art. 1**  
**(Oggetto e contenuto)**

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

**Art. 2**  
**(Generalità)**

1. L'agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4,

l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

### **Art. 3**

#### **(Ambito territoriale dell'agenzia)**

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

### **Art. 4**

#### **(Funzioni)**

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

### **Art. 5**

#### **(Avvalimento)**

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

### **Art. 6**

#### **(Organi dell'agenzia)**

1. Sono organi dell'agenzia:
  - 1) il Comitato d'indirizzo;
  - 2) il Direttore;
  - 3) il Collegio dei revisori.

### **Art. 7**

#### **(Comitato di indirizzo)**

1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all'articolo 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;
- b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
- c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'articolo 2;
- d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;
- e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
- f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;
- g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'articolo 5.

3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

### **Art. 8**

#### **(Comitato tecnico)**

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'articolo 1.

### **Art. 9**

#### **(Direttore)**

1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile.

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:

- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di con-

tabilità;

- b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;
- c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

#### **Art. 10**

##### **(Collegio dei revisori)**

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.

#### **Art. 11**

##### **(Organizzazione e Personale)**

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.

4. E fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 12**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

#### **Art. 13**

##### **(Ordinamento contabile dell'Agenzia)**

1. L'ordinamento contabile dell'Agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'asestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.

6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

#### **Art. 14**

##### **(Disposizioni transitorie)**

1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.

2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

Roma, lì 2 agosto 2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PIEMONTE  
f.to On. Enzo Ghigo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  
f.to Dott. Vasco Errani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
f.to Dott. Roberto Formigoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE VENETO  
Dott. Giancarlo Galan

---

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 1 marzo 2002, n. 4**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 ottobre 2001, n. 38/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2001, dove ha acquisito il n. 222 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> in data 7 dicembre 2001;
- La 7<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 dicembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elena Donazzan, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2002, n. 1461.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

com'è noto, prima della riforma "Bassanini" il Magistrato per il Po era la struttura periferica del Ministero dei Lavori Pubblici istituzionalmente deputata alla gestione dei corsi d'acqua, di competenza statale, ricadenti nel bacino idrografico del fiume Po.

Tuttavia, nell'ambito della riforma predetta, avviata con legge n. 59/1997 ed attuata, principalmente, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, contestualmente al trasferimento alle Regioni ed agli enti locali, di tutte le funzioni amministrative relative, è stato, altresì, disposto il riordino delle strutture periferiche e degli uffici facenti capo all'amministrazione dello Stato già competenti nelle funzioni medesime, tra i quali è compreso, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 112/1998 anche il Magistrato per il Po.

La disposizione di cui alla norma citata è stata, successivamente, ripresa dall'articolo 55, comma 6, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ne ha demandato l'attuazione ad apposito, ulteriore decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo

11, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Detto decreto, peraltro, non è stato emanato entro il termine temporale assegnato al Governo per l'esercizio della delega legislativa: al fine di salvaguardare i principi fondamentali della riforma "Bassanini" in ordine al trasferimento di funzioni alle Regioni, con DPCM 14 dicembre 2000, sono state individuate nelle Regioni nel cui territorio operava il Magistrato per il Po, i soggetti attuatori di un accordo per la costituzione di un organismo interregionale che, sostituendosi al sopprimendo Magistrato per il Po, eserciti le funzioni relative alla gestione dei corsi d'acqua compresi nel bacino medesimo.

In occasione degli incontri tenutisi fra gli Assessori competenti delle Regioni coinvolte, finalizzati all'individuazione degli adempimenti conseguenti all'attuazione del menzionato DPCM è stato, tra l'altro, evidenziato che le Regioni effettivamente interessate alla costituzione dell'organismo in questione sono: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Tanto, sulla scorta dei riparti delle risorse finanziarie individuate a regime in materia di funzioni del Magistrato per il Po, così come risultanti dalle tabelle allegate al DPCM medesimo, ovvero, come nel caso della Valle d'Aosta, per effetto di norme statutarie.

È stato, quindi, redatto, d'intesa fra le Regioni suddette, un apposito schema di disegno di legge, recante "Costituzione dell'Organismo Interregionale per la gestione del fiume Po" finalizzato all'istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

È stato, altresì, concordato e predisposto l'Accordo che definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po: detto Accordo, che costituisce allegato e parte integrante del disegno di legge in commento è già stato sottoscritto dai Presidenti delle quattro Regioni interessate.

La formalizzazione del medesimo, per quanto riguarda la Regione del Veneto, rientra tra le funzioni assegnate alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Per quanto attiene, più concretamente, le attività demandate all'Agenzia, che le svolge, ovviamente, nell'ambito territoriale già corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po (articolo 3 dell'Accordo) merita evidenziare come le stesse possano essere suddivise in funzioni primarie e funzioni secondarie.

Fra le prime rientrano, a norma dell'articolo 4 dell'Accordo, quelle già di competenza del Magistrato per il Po e cioè, come già accennato, le funzioni amministrative sui corsi d'acqua ricadenti nel bacino idrografico del fiume Po, già di competenza statale e trasferiti alle Regioni con l'articolo 89 del D.Lgs. n. 112/1998.

Per funzioni secondarie si intendono, viceversa, quelle di cui al comma 2 del citato articolo 4 dell'Accordo che consistono, per quanto riguarda la Regione del Veneto, in attività di verifica della compatibilità reciproca fra le opere finalizzate alla navigazione e le opere idrauliche da realizzarsi sui corsi d'acqua sopraccitati.

Va da sé che, in ogni caso, ciascuna Regione interessata potrà, secondo il proprio ordinamento e le proprie linee pro-

grammatiche ed organizzative, avvalersi dell'Agazia anche per diverse, ulteriori attività, previo stipula di apposita convenzione con l'Agazia medesima e con oneri a proprio esclusivo carico (articolo 5 dell'Accordo).

L'articolazione interna dell'Agazia (articoli da 6 a 10 dell'Accordo) si presenta piuttosto semplificata e ricalca, in linea di massima, quella già prevista in analoghe fattispecie.

La dotazione di personale, nella prima fase di avvio, corrisponde a quella già del Magistrato per il Po.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto finanziario de disegno di legge in esame e del relativo Accordo, va precisato che la partecipazione della Regione del Veneto, (come pure delle altre Regioni) all'AIPO si presenta, attualmente, a "costo zero".

All'Agazia, infatti, saranno devoluti i finanziamenti già assegnati al Magistrato per il Po, nonché i fondi all'uopo trasferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi del più volte menzionato D.Lgs. n. 112/1998. Eventuali, diverse dotazioni finanziarie, ove necessario, potranno essere disposte con legge di bilancio.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1:***

- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

"89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione."

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione difesa del suolo e protezione civile